

STUDIO LEGALE ORSINI

Avvocato Alessio Orsini

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

27 giugno 2015 - Est. Dr. Rosario Lionello Rossino
Avvocato Orsini Alessio

SOSPENSIONE PROCEDURA ESECUTIVA IN PRESENZA DI MUTUO IN USURA PATTIZIA

**Usura contrattuale su contratto di conto corrente per utilizzi oltre il fido –
rilevanza ai fini della sospensione della provvisoria esecuzione del decreto
ingiuntivo – importo del credito non liquido**

*Rilevato che sussistono gravi ragioni che inducono, ex art.649 cpc, alla sospensione
della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;*

*che, infatti, deve considerarsi pacifico che il tasso di interesse pattuito per gli
"utilizzi oltre il fido" superi il tasso "soglia" di cui alla Legge 108/1996 (la
circostanza, provata documentalmente, non è stata contestata dalla opposta);*

*che l'importo del credito azionato dalla Banca opposta non può, pertanto,
considerarsi liquido, dovendo essere rideterminato a mezzo di CTU;*

Viale Treviri n. 202-63100 Ascoli Piceno (AP)
Via Ravenna 151/d – 47814 Bellaria (RN)
C.F. RSNLSS79E28F205K P.I. 02113290445
Tel. 0736.263751 - Fax 0736.497432

Mail : studioavvorsini@gmail.com - Pec : alessioorsini@puntopec.it

N. R.G. 2014/



TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione Unica CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. /2014 promossa da:

(C.F.), con il patrocinio dell'avv. ORSINI
ALESSIO , elettivamente domiciliato in Viale EMPOLI 32 RICCIONE presso lo studio
dell'Avv.MASSANI ELENA

OPPONENTE

contro

(C.F.), con il patrocinio
dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA , /A 47900
RIMINI presso il difensore avv.

OPPOSTA

Il Giudice dott. Rosario Lionello Rossino,
a scioglimento della riserva assunta,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Rilevato che sussistono gravi ragioni che inducono, ex art.649 cpc, alla sospensione della
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;

che, infatti, deve considerarsi pacifico che il tasso di interesse pattuito per gli "utilizzi oltre il fido"
superi il tasso "soglia" di cui alla Legge 108/1996 (la circostanza, provata documentalmente, non è
stata contestata dalla opposta);

che l'importo del credito azionato dalla Banca opposta non può, pertanto, considerarsi
liquido, dovendo essere rideeterminato a mezzo di CTU;

che la presente causa è soggetta a procedimento obbligatorio di mediazione, ex art.5 comma 1 bis
D.lgs 4 marzo 2010 n.28 e succ.mod.

P.Q.M.

Sospende la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2014, emesso il 17 -21 ottobre
2014, in favore di , e nei confronti
di

Concede alle parti termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per
l'avvio del procedimento di mediazione;

Fissa per il prosieguo l'udienza del 24 novembre 2015 ore 10.30.

Si comunichi.

Rimini, 27 giugno 2015

Il Giudice
dott. Rosario Lionello Rossino

